



Comune di Marino

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 168 DEL 01/06/2021

Settore proponente: Sindaco

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI

Il Sindaco

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 50 comma 5;

RICHIAMATA la nota della Prefettura di Roma prot 191215 del 25/05/2021 con allegata nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio- Area Emergenze e Sala Operativa di Protezione Civile, con oggetto “Campagna antincendio Boschivo Anno 2021” prot. 32333 del 25-05-2021 con la quale viene rappresentato che con DGR 270/20 del 15/05/2020 è stato approvato Il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi anno 2020 – 2022;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 270/20 del 15/05/2020 di approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, , con il quale, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, si stabilisce, fra l'altro che: - dal 15 giugno al 30 settembre anno 2020 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall’inizio di maggio e fine ottobre;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’ art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la Legge regionale n. 39 del 28 ottobre 2000 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”;

VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39”;

VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;



Comune di Marino

Città Metropolitana di Roma Capitale

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il D.lgs n.267 del 2.000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità

TENUTO conto delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della l.353/2000 dal quale, si evince tra l'altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra 15 Giugno al 30 Settembre;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54 comma 4, del D.lgs n.267 del 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RILEVATA la necessità di provvedere, con uniformi criteri, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi, in particolare nel corso dell'estate e dell'autunno quando il rischio è massimo;

ATTESE le prescrizioni impartite con propria ordinanza n. 78 del 18-03-21 con la quale si è provveduto ad informare, ai sensi di vigenti regolamenti di igiene e sanità e di Polizia Urbana, in ordine alle prescrizioni da adottare per evitare che aree, terreni incolti e/o abbandonati possano dar luogo a condizioni favorevoli per l'insorgere di pericoli per la salute ed incolumità dei cittadini;

RITENUTO necessario ribadire gli obblighi degli Enti e dei privati a tutela dell'ambiente, del patrimonio boschivo ed a salvaguardia dell'incolumità pubblica e diretti a prevenire il fenomeno degli incendi boschivi in vista del periodo di massima criticità;

ORDINA

Il divieto di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici, fumare o compiere ogni altra operazione che possa arrecare pericolo mediato od immediato di incendio nelle



Comune di Marino

Città Metropolitana di Roma Capitale

zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, durante il periodo di massimo rischio di incendio boschivo, per il quale è dichiarato lo stato di grave pericolosità.

Pertanto, in tutto il territorio comunale, dal 15 giugno al 30 settembre 2021, è vietato bruciare nei campi, anche quelli incolti: stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie, graminacee e leguminose, sfalci ed erbe infestanti, nonché arbusti e sterpaglia lungo le strade comunali, provinciali, statali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio se autorizzati e sotto controllo di persona di provata capacità.

Ai sensi della L.R. n° 17/1995 art.18 si intendono per abbruciamenti per interventi di prevenzione autorizzati, le attività per le quale è stata inoltrata domanda, con redazione di precise indicazioni in ordine al richiedente e di cognizione di tempo e luogo, al Comando Carabinieri Forestale competente per territorio e per la quale risulta rilasciata espressa autorizzazione.

Per il periodo di massimo rischio (15 Giugno- 30 settembre) quanto rilevato in deroga dal richiamato art. 38 L.R.n° 17/1995, è subordinato alla medesima autorizzazione per prevenire perdita di controllo delle operazioni di abbruciamento.

L'autorizzazione, rilasciata dalla competente Autorità Forestale, dovrà essere esibita su richiesta, agli agenti della forza pubblica ed al personale adibito al Servizio antincendio.

Le operazioni di abbruciamento autorizzato, dovranno effettuarsi, previo avviso al Comando Carabinieri Forestale competente per territorio, nel giorno e nelle ore indicate e non potranno essere comunque eseguite in giornate ventose e nelle ore comprese tra le 10:00 e le 18:00.

In deroga a quanto disposto, nelle aree boscate, comunque in giornate in assenza di vento e limitatamente dall'alba al tramonto è possibile :

1. l'accensione di fuochi in insediamenti turistico-ricreativi, solo in aree idonee e specificatamente individuate ed attrezzate dall'Ente Locale, da altre Amministrazioni o da privati purché dotate di idonei mezzi estinguenti per qualità e numero;
2. l'accensione di fuochi, al fine della eliminazione dei residui d'interventi di cura e manutenzione del bosco, in rapporto alle esigenze di prevenzione incendi, restando comunque le operazioni subordinate all'autorizzazione da rilasciarsi a cura del Comando carabinieri Forestale, competente per territorio;
3. l'accensione di fuochi, comunque subordinata ad apposita autorizzazione, al fine della gestione culturale ed economica di fondi destinati alla produzione di impianti arborei;

PRESCRIZIONI E DIVIETI

E' vietato l'uso, all'interno delle aree boscate, di fornelli a gas, elettrici o a carbone.

E' vietata l'accensione di fuochi in terreni boscati ed in quelli ubicati ad una distanza inferiore a Mt.100 dalle zone boscate.

E' vietato all'interno di proprietà private o pubbliche distanti meno di mt.100 da zone boscate l'accensione ed il lancio di fuochi pirotecnici, anche se regolarmente denunciati e detenuti.



Comune di Marino

Città Metropolitana di Roma Capitale

Le aree adibite a rifornimenti o depositi di carburante o legna o altri materiali infiammabili, ubicati al di fuori del centro abitato, dovranno rispettare tutte le norme e criteri cautelativi di sicurezza prevenzione incendi dettati dalle vigenti normative per le specifiche attività.

I conducenti di autoveicoli dotati di marmitta catalitica o di macchine operatrici utilizzate in attività boschiva, devono evitare le fermate del mezzo a caldo su materiale seccagginoso o comunque soggetto ad infiammarsi; agli operatori che usino all'aperto, in zone con materiale vegetale seccagginoso, strumenti e attrezzature che possono provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smeriglio etc.), è fatto d'obbligo realizzare preventivamente una idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche.

Similmente è reso obbligatorio durante l'uso di macchine agricole operatrici (falciatrici, mietitrebbie e simili), disporre sul posto di idonea attrezzatura antincendio nonché personale sufficiente ad evitare la eventuale propagazione del fuoco.

Di dette attività sarà data preventiva comunicazione, anche telefonica, al Comando Stazione del Corpo Forestale di Rocca di Papa.

E' vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sui terreni boscati, sulle scarpate stradali o ferroviarie: fiammiferi, sigari o sigarette o qualunque altro tipo di materiale acceso allo stato di brace o che in ogni caso possa innescare il fuoco.

Nel periodo compreso dal 15 giugno al 30 settembre 2021, periodo di massimo rischio di incendio boschivo, per il quale è dichiarato lo stato di grave pericolosità, in tutto il territorio comunale:

- I rifornitori o depositi di carburante, di legna o di altri materiali infiammabili, posti al di fuori dei centri abitati, dovranno rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, ivi compreso, se ed in quanto dovuto, quello relativo alla prevenzione di incendi; i rispettivi proprietari o gestori dovranno predisporre nell'intorno, idonee fasce di isolamento larghe almeno 8 metri, libere da qualsiasi materiale facilmente infiammabile;
- Entro il 15 giugno i proprietari ed i conduttori di aziende agricole confinanti con strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali, l'Anas, le Ferrovie dello Stato, l'Amministrazione provinciale, i Consorzi Stradali etc sono tenuti a ripulire da rovi ed altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) l'area limitrofa alle strade ed alle scarpate stradali e ferroviarie, di rispettiva pertinenza;
- I frontisti, intesi come proprietari o conduttori di fondi confinanti con le strade di proprietà del Comune di Marino, sono tenuti a ripulire da rovi ed altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) l'area limitrofa dalla strada e alle recinzioni o le scarpate stradali di rispettiva competenza;
- L'ENEL ed i proprietari o conduttori di cabine elettriche, a palo o in muratura, dovranno provvedere alla ripulitura del terreno intorno alle suddette cabine per un raggio di almeno 5 metri;
- Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una idonea fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame. Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di immobili siti alla periferia dei centri abitati provvederanno alla realizzazione di idonee fasce protettive prive di materiale infiammabile. E' vietata l'eliminazione di sterpi, fieno o sterpaglie secche e la ripulitura delle scarpate con l'uso del fuoco;



Comune di Marino

Città Metropolitana di Roma Capitale

nel caso debba usarsi il fuoco dovrà essere inoltrata richiesta scritta alla competente stazione Forestale per l'ottenimento della relativa autorizzazione;

• Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agricoli, prati, pascoli e incolti devono adoperarsi in ogni modo, al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. In tal senso si prescrivono i seguenti interventi preventivi:

1. perimetrazione con solchi di aratro per una fascia almeno 5 metri (oppure 10, se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombro da covoni di grano e/o altro materiale combustibile di:
 - a) terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
 - b) terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
 - c) terreni incolti.
2. le operazioni di interrimento delle stoppie debbono compiersi dopo il raccolto e concludersi entro il 10 luglio 20210;
3. ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974 n. 61) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per la profondità di almeno 5 metri;
4. ripulitura ed eliminazione di materiale legnoso secco, ancora in piedi od a terra, nella porzione perimetrale dei boschi ceduli confinanti con strade comunali, provinciali, statali, per una fascia di almeno 20 metri di profondità.

La mancata osservanza dei divieti e prescrizioni sopraindicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione, in particolare quelle di cui all'art.10 comma 6 della Legge n° 353/2000 (da € 1.032,00 a € 10.329,14).

AVVERTE

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge ed alle disposizioni sopra impartite .

I divieti e le prescrizioni di cui al presente provvedimento si applicano a tutti i terreni boscati e cespugliati o inerbiti del territorio del Comune.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle previste dall'art. 10 legge 353 del 21 novembre 2000.

Chiunque avvisti un incendio nelle aree sopra descritte, è tenuto a segnalarlo al numero di emergenza generale 112 o al 115 dei V.V.F. altrimenti al 803.555 della Sala Operativa Regionale:

Chiunque, in occasione di incendio nei boschi, vincolati o non, rifiuti senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento è punito a norma dell'art. 652 del Codice Penale.

L'inosservanza alla presente Ordinanza comporterà la segnalazione alla Autorità Giudiziaria in base all'art. 650 C.P.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

Al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010 s.m.i., entro 60 giorni dalla notifica.



Comune di Marino

Città Metropolitana di Roma Capitale

Al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza agli organi e/o enti preposti all'esecuzione e alla vigilanza di quanto di quanto prescritto di seguito elencati:

-Alla Prefettura di Roma -Area Protezione Civile Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico - Via IV Novembre 119/A mail: protocollo.prefrm@pec.interno.it

-Regione Lazio - Direzione Regionale Protezione Civile - Area Volontariato Enti Locali - Sala Operativa Regionale - mail: agenzia protezione civile@regione.lazio.legalmail.it

-Città Metropolitana di Roma Capitale mail: viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

per esecuzione

-Stazione Carabinieri Forestale - mail: frm43070@pec.carabinieri.it

-Al Comando Provinciale Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco –
mail com.roma@cert.vigilfuoco.it

-Al Servizio Protezione Civile - sede
mail: protezione civile.comunedimarino@comune.marino.rm.it

-All'Ente Regionale Parco Castelli Romani -
mail: parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it

-All'Ente Regionale Parco Appia antica - mail: direzione@parcoappiaantica.it -
Pec: protocollo.generale@pec.parcoappiantica.eu

-Acea Ato 2 Spa - mail : acea.ato2@pec.aceaspa.it

-Enel SpA - mail: enelspa@pec.enel.it

-Telecom - mail: telecomitalia@pectelecomitalia.it

-Ferrovie dello stato - mail : segreteriacdfs@pec.fsitaliane.it

-Italgas - mail: italgasreti@pec.italgasreti.it



Comune di Marino

Città Metropolitana di Roma Capitale

- Ater Provincia di Roma - mail: aterprovinciadiroma@pec.ancitel.it
- Al Comando Stazione CC - MARINO - mail: strm214364@carabinieri.it
- Al Comando Stazione CC - S. M. delle Mole mail: strm292844@carabinieri.it
- Al Commissariato P.S. - MARINO mail: comm.marino.rm@pecps.poliziadistato.it
- Al Comando Polizia Locale. – MARINO mail: poliziale@pec.comune.marino.rm.it

Il Sindaco

Carlo Colizza / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)